

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 12 settembre 2025, n. 393

[ID VIP 14098] - Parco eolico denominato "LA SALENTINA", costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 43,4 MW, oltre ad un impianto di accumulo pari a 9 MW, da realizzarsi nei Comuni di Campi Salentina (LE), Novoli (LE) E Carmiano (LE), incluse le relative opere di connessione alla RTN che interessano anche i Comuni di Salice Salentino (LE), Veglie (LE), Guagnano (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: CHIMA ENERGY S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;
- la D.D. 30 luglio 2025, n. 21 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 30 settembre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 27 giugno 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 luglio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 151620 del 08.08.2025, acquisita in pari data al prot. n. 449554 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 459771 del 25.08.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 484661 del 09.09.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 14098, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato “LA SALENTINA”, costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 43,4 MW, oltre ad un impianto di accumulo pari a 9 MW, da realizzarsi nei Comuni di Campi Salentina

(LE), Novoli (LE) E Carmiano (LE), incluse le relative opere di connessione alla RTN che interessano anche i Comuni di Salice Salentino (LE), Veglie (LE), Guagnano (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "CHIMA ENERGY" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 14098.pdf - b9c7ba4848e8c087651eb66f0a3ce07a6d064e2957223b5ecf4fab2ccb9ba4d0

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 14098

Tipologia di progetto	Impianto eolico, denominato " La Salentina "
Potenza	Potenza complessiva di 43,4 MW ed impianto di accumulo da 9 MW
Ubicazione	Comuni in provincia di Lecce: Guagnano, Novoli, Carmiano, Salice Salentino, Campi Salentina, Veglie; Comuni in provincia di Brindisi: San Donaci, Cellino San Marco.
Proponente	Chima Energy S.r.l.

Il Progetto prevede la realizzazione di un **impianto eolico** denominato "La Salentina", costituito da **7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW**, per una **potenza complessiva di 43,4 MW**, oltre ad un **impianto di accumulo da 9 MW**, da realizzarsi nei **comuni di Campi Salentina (LE), Novoli (LE) e Carmiano (LE)**, incluse le relative opere di connessione alla RTN che interessano anche i **comuni di Salice Salentino (LE), Veglie (LE), Guagnano (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR)**.

Gli aerogeneratori del Parco Eolico saranno raggiungibili tramite le seguenti strade: SS101, SS694, SS7TER, SS16, SS613, SP120, SP124, SP20, SP103, SP4.

In sintesi, il progetto prevede la realizzazione e l'installazione di:

- 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW;
- Rete in cavo interrato in MT a 30 kV dall'impianto di produzione alla stazione di trasformazione utente 30/150kV;
- n. 1 stazione elettrica di trasformazione utente 30/150 kV;
- n. 1 elettrodotto in cavo interrato, a 150 kV per il collegamento della stazione 30/150 kV alla stazione RTN 150/380 kV;
- n. 1 stallo arrivo produttore a 150kV;
- un sistema di accumulo elettrochimico avente una potenza di prelievo e immissione di 9 MW, che porta la potenza totale in immissione a 52,2 MW;
- opere civili.


In particolare, gli aerogeneratori verranno interconnessi tramite cavidotti interrati a 30 kV, che collegheranno il parco eolico a una stazione elettrica (SE) di trasformazione da 30/150 kV. La SE sarà connessa alle sbarre a 150 kV della vicina stazione elettrica di condivisione situata nel comune di Cellino San Marco. La SE di condivisione a 150 kV sarà a sua volta collegata, in configurazione ad antenna, alla sezione a 150 kV della futura stazione elettrica di trasformazione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) a 380/150 kV, la quale verrà realizzata in modalità entra-esce sulla linea a 380 kV "Brindisi Sud – Galatina", punto di connessione dell'impianto alla RTN.

Il progetto prevede inoltre, l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico utilizzando celle elettrolitiche a ioni di Litio, Ferro e Fosforo (tecnologia Litio Ferro Fosfato, LiFePO₄) assemblate in moduli e quindi in rack, uniti tra loro ed atti a costituire soluzioni modulari di batterie. I rack, assemblati in appositi armadi elettricamente collegati tra loro, determinano i valori di potenza, tensione e corrente previsti dallo specifico design. L'impianto BESS sarà costituito dai seguenti componenti:

- N° 16 container contenenti i rack di moduli di celle con inverter integrato. Ogni container contiene un sistema di controllo batterie (BMS);
- N° 4 MVS (ognuno associato a N°4 container batterie) con le apparecchiature elettriche di potenza e controllo (quadri, equipaggiamenti e cavidotti BT DC, trasformazione BT/MT, quadri, equipaggiamenti e cavidotti MT, sistemi di protezione e misura ecc.);

Si specifica che l'impianto BESS è stato dimensionato per una potenza di progetto pari alla potenza nominale in immissione alla RTN da STMG di 9 MW incrementata di altri 4 MW per far fronte a un fattore di decadimento delle batterie dell'1% all'anno.

Si riporta nelle Figure 1.a l'inquadramento su IGM e nella Figura 1.b l'inquadramento su ortofoto:






Figura 1.b – Inquadramento territoriale su ortofoto - opere civili. Fonte: AD33F88_ElaboratoGrafico_OC15_signed.pdf

Gli identificativi Catastali e le coordinate in formato UTM (WGS84) di progetto dell’impianto sono riportati nella seguente tabella 1.a:

TURBINA	Coordinate WGS84 UTM33		COMUNE	FOGLIO	MAPPALE
	EST	NORD			
CS01	755629.66	4471774.13	Novoli (LE)	16	144
CS02	753360.31	4472591.64	Campi Salentina (LE)	48	557
CS03	756538.18	4469851.26	Carmiano (LE)	15	273
CS04	754725.37	4472053.26	Novoli (LE)	15	83
CS05	756595.05	4471335.98	Carmiano (LE)	3	343
CS06	755266.66	4470712.33	Carmiano (LE)	8	109
CS07	755863	4470571.57	Carmiano (LE)	9	22

Tabella 1.a – Coordinate e Dati Catastali.

L’area sulla quale insiste l’impianto eolico rientra nei seguenti Ambiti di paesaggio:

- per la parte di impianto ricadente nella **provincia di Brindisi** (l’impianto BESS, la stazione utente di trasformazione 30/150 kV, la stazione di condivisione 150 kV e il cavo AT), rientra nell’Ambito di paesaggio n.9 “La campagna brindisina” e precisamente nella **figura territoriale n. 9.1 “La campagna brindisina”**;
- per la parte di impianto ricadente nella **provincia di Lecce** (le turbine, le piazzole, la cabina MT, il cavo MT interno ed esterno al parco e tutte le opere civili), rientra nell’Ambito di paesaggio n.10 “Tavoliere Salentino” e precisamente nelle **figure territoriali n. 10.1 “La campagna leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane” e n.10.2 “La terra dell’Arneo”**.

Con particolare riguardo alle opere di realizzazione delle turbine, gli strumenti urbanistici in vigore sono i seguenti:

- il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Campi Salentina, le opere ricadono in un'area rurale con funzione prevalentemente agricola e limitata frammentazione (CE1).
- il Programma di Fabbricazione (P.F.) del comune di Novoli, le opere ricadono in aree classificate come zone di verde agricolo di categoria E1.
- il Programma di Fabbricazione (P.F.) del comune di Carmiano, le opere ricadono nelle zone produttive di verde agricolo classificate come E1.

Dall'analisi delle strumentazioni urbanistiche succitate, si evince che gli aerogeneratori, con relativa piazzola e strada di accesso, insistono su aree classificate come Zona Agricola E.

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto:

- **Let. a)** – non è interessata da impianti della stessa fonte, ma in prossimità dell'area sono presenti numerosi impianti fotovoltaici;




Figura 2 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – altri impianti – fonte: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html> - la linea in rossa indica i confini comunali

- **Let. b)** – non ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – non coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado, e non coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- **Let. c bis)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, né dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- **Let. c bis 1)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelle situate all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico, né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater):**

- **non** ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art.142, comma 1, lettera h);
- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici); in particolare:
 - l'aerogeneratore **CS02**, situato nel Comune di Campi Salentina, ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0381**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 19/11/1986 "CHIESA E CONVENTO MARIA DELLA VISITAZIONE";




Figura 3 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Architettonico (ARK0381); la linea nera indica i confini comunali

- l'aerogeneratore **CS02**, situato nel Comune di Campi Salentina ricade nella fascia di rispetto dei Vincoli Architettonici:
 - (**ARK0345**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 31/01/1981 "CONVENTO E CHIESA DEI FRANCESCANI";
 - (**ARK0681**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 31/01/1981 "CRIPTA DELLA FAVANA";




Figura 4 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Architettonico (ARK0345 – ARK0681); la linea nera indica i confini comunali

- l'aerogeneratore **CS02**, situato nel Comune di Campi Salentina, ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0358**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 27/11/1999 "EX PROPRIETA' DEL BALZO";




Figura 5 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Architettonico (ARK0358); la linea nera indica i confini comunali

- **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici);
- ❖ L'aerogeneratore **CS02** non ricade in aree indicate come **IDONEE** ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater);
- ❖ Gli aerogeneratori **CS01, CS03, CS04, CS05, CS06, CS07** ricadono in aree indicate come **IDONEE** ai sensi dell'art.20 co.8.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto **non ricade** tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.




Figura 6 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia; la linea rossa indica i confini comunali – Fonte: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4 d la cui P_TOT >1.000 kW**.

In riferimento alle opere di connessione, si precisa che il cavidotto interno interferisce con Boschi con buffer di 100 m. Il Proponente afferma che gli attraversamenti saranno realizzati con la tecnica TOC.

L'area dell'impianto **non ricade** in aree vincolate ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.



Figura 7 – Stralcio PPTR Regione Puglia Regione Puglia; la linea nera indica i confini comunali – Fonte: QGIS

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli

impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) da una verifica condotta sul portale <https://www.accredia.it>, al fine di comprovare la buona progettazione dell'impianto, **non risulta** che la società, denominata *INSE Srl (P.IVA 04675401212)*, che ha supportato il Proponente nella progettazione, sia in possesso di certificazioni relative a sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) o a sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS);
- b) il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente nell'avviso al pubblico (*codice elaborato: MASE-2025-0151620*), **rientra** tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 2, denominata *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"*. L'impianto, dunque, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore;
- c) l'intervento **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il Proponente, nello studio di impatto ambientale (*nome file: AD33F88_StudioFattibilitaAmbientale_SIA01_signed.pdf*), afferma che: *"è stata scelta l'installazione di aerogeneratori di grande taglia Vestas V162, con una potenza unitaria di 6,2 MW, diametro del rotore di 162 m e altezza del mozzo di 119 m, per un'altezza totale di 200 m. Questa scelta consente di ottimizzare la produzione di energia e ridurre al minimo l'impatto sul territorio."* Il Proponente afferma altresì, nello studio di impatto ambientale, che *"la realizzazione del parco eolico prevede l'utilizzo di strade esistenti, permettendo di ridurre al minimo lo scavo del terreno e il consumo di suolo naturale, tranne nel caso in cui si necessiti l'adeguamento della strada per il passaggio dei mezzi di trasporto."*;
- d) il progetto **prevede** l'utilizzo di aree caratterizzate da attività antropiche per via della presenza di una rete stradale provinciale e comunale e di alcuni impianti fotovoltaici già realizzati nei comuni di Novoli, Campi Salentina, Carmiano, Salice Salentino e Veglie in provincia di Lecce, (cfr.<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>). Si riscontra, nell'area dell'intervento, una pressione antropica ISPRA **media** (cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>);
- e) l'impianto **non è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, l'area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è classificata come superficie agricola nei comuni di Novoli, Campi Salentina, Carmiano, Salice Salentino e Veglie in provincia di Lecce ed è caratterizzata dai codici **2111 - seminativi semplici in aree non irrigue, 223 - uliveti e 221 - vigneti**, secondo il progetto europeo *Corine Land Cover* (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>).



Figura 8 – Corine Land Cover 2011 – fonte: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>

- f) esaminata la documentazione tecnica predisposta dal Proponente, il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

L'ipotesi progettuale prevede l'installazione di n.7 aerogeneratori Vestas V162 della potenza nominale di 6,2 MW per una potenza complessiva di impianto pari a 43,4 MW con potenza nominale pari a 43,2 MW, le dimensioni di riferimento della turbina proposta sono le seguenti: D (diametro rotore) **162 m**, H mozzo (altezza torre) **119 m**, H max (altezza della torre più raggio pala) **200 m**.

Con riferimento all'Allegato 4:

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono

- **Impatto sul paesaggio**

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva).**

Il raggio di analisi è $50 \times 200\text{m} = 10.000\text{ metri} = 10\text{ Km}$ e comprende 20 comuni. Il parametro risulta non rispettato poiché nel raggio di 10 Km sono presenti impianti esistenti, impianti autorizzati ed impianti in corso di autorizzazione.

(Fonte: Elaborato "Analisi degli impatti cumulativi e della visibilità - AD33F88-DocumentazioneSpecialistica-SIA20_signed.pdf").

Requisito **non rispettato**.




Figura 9 - Area Buffer 10 Km (Fonte: Elaborato "Analisi degli impatti cumulativi e della visibilità - AD33F88-DocumentazioneSpecialistica-SIA20_signed.pdf" – Figura 3-1. Impianti FER nell'area contermina– pag.11)

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare.**

Il proponente rappresenta la disposizione degli aerogeneratori nell'Elaborato "Analisi degli impatti cumulativi e della visibilità - AD33F88-DocumentazioneSpecialistica-SIA20_signed.pdf" ed allega una mappatura degli stessi, corredati dell'ellisse con le due direzioni ortogonali. Allega nello stesso elaborato anche la Rosa dei venti (vedi figura seguente).




Figura 10 - (Fonte: Elaborato "Analisi degli impatti cumulativi e della visibilità - AD33F88-DocumentazioneSpecialistica-SIA20_signed.pdf" – Figura 2-2. Posizionamento degli aerogeneratori con ellissi 3D-5D – pag.9; - Figura 4-1. Rosa dei venti– pag.13)

In merito, il proponente dichiara che tra gli aerogeneratori è stata garantita una distanza minima di 3D (486 m) e 5D (810 m), rispettivamente nella direzione ortogonale e nella direzione parallela a quella prevalente del vento. Da un confronto con la Rosa dei venti presente nell'elaborato, si rileva però che il proponente ha invertito le dimensioni corrette dei diametri rispetto ai venti prevalenti. La valutazione, con ellissi ruotate, fa emergere il non rispetto del requisito. Requisito **non rispettato**.

- Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici

Il territorio su cui insisterà il parco eolico in progetto si presenta come una superficie pianeggiante in maniera estesa, costituita da terreni agricoli posti tra quote che vanno dai 32.00 (CS05) ai 42.20 (CS02) metri s.l.m., il paesaggio si distingue per l'assenza di rilievi significativi. L'area vasta di 10 Km interessa direttamente circa 20 comuni, le dimensioni degli aerogeneratori, sia in verticale che con la loro area di spazzamento, creano delle singolarità significative ed impattanti nel territorio a grandi distanze, praticamente da costa a costa (Fonte: Elaborato "AD33F88-Studio Fattibilità Ambientale-SIA01-signed.pdf"). Il Requisito si intende **non rispettato**.

- Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto

I materiali utilizzati per la realizzazione della viabilità di collegamento costituiscono una struttura con una base di materiale geotessile, soprastruttura di materiale in misto cava su cui viene costipato una finitura rullata di stabilizzato di cava, non è prevista alcuna pavimentazione in conglomerato bituminoso (Fonte: Elaborato "AD33F88-StudioFattibilitaAmbientale_SIA01_signed.pdf").

Requisito **rispettato**.

- Interramento dei cavidotti

I cavidotti in MT e AT saranno tutti interrati con le modalità e le profondità stabilite dalle Norme di riferimento (Fonte: Elaborato "Relazione campi elettrici e magnetici - AD33F88-ImpiantiDiUtenza-OEL03-signed.pdf"). Requisito **rispettato**.

- Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti

Il proponente dichiara che al fine di mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori verranno impiegate vernici antiriflettenti di color grigio chiaro (Fonte: Elaborato "AD33F88-StudioFattibilitaAmbientale-SIA01_signed.pdf"). Requisito **rispettato**.

- Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati

Il requisito non è applicabile al progetto in esame, quindi **non** pertinente.

➤ **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Né all'interno dell'area di progetto né nei suoi immediati dintorni si rilevano biotopi di particolare rilievo naturalistico, il sito oggetto di studio risulta relativamente distante dai principali poli ecologici della zona. In considerazione della Flora e della Vegetazione, relativamente ai siti di posa, si esclude la presenza di elementi floristici e vegetazionali di particolare valore che possano essere interferiti dalle opere di realizzazione. La costruzione del parco in progetto non interferisce direttamente con habitat strettamente naturali (*Fonte: Elaborato "AD33F88-StudioFattibilitaAmbientale-SIA01-signed.pdf"*). Requisito **rispettato**.

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio**

La costruzione delle piazzole, provvisorie e definitive, e la realizzazione di aree destinate all'assemblaggio delle Torri eoliche costituiscono una sottrazione di suolo che rappresenta un fattore di impatto e modifica di habitat. Tuttavia, si ritiene che le superfici non abbiano estensioni significative. L'impatto può considerarsi trascurabile (*Fonte: Elaborato "AD33F88-StudioFattibilitaAmbientale-SIA01-signed.pdf"*). Requisito **rispettato**.

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente**

I tempi di realizzazione dell'impianto sono stabiliti in circa 19 mesi (*Fonte: Elaborato "AD33F88_Cronoprogramma_OC03_signed.pdf"*). Non ci sono indicazioni in merito ad eventuali fermi dei lavori in periodi di interferenze con eventuali periodi fenologici della fauna; il proponente in merito dichiara che i lavori saranno eseguiti in archi temporali tali da rispettare eventuali presenze di avifauna onde armonizzare la realizzazione dell'opera al rispetto delle presenze dell'avifauna stanziale e migratoria (*Fonte: Elaborato "AD33F88_StudioFattibilitaAmbientale_SIA01_signed.pdf"*).

Requisito **rispettato**.

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico**

Il proponente non esplicita la necessità di chiusura al pubblico della viabilità di servizio. Indica che la realizzazione della nuova viabilità verrà contenuta nella minore misura compatibile, in quanto l'area di interesse è già servita da una fitta rete di strade anche vicinali, ma da adeguare (*Fonte: Elaborato "AD33F88_RelazioneTecnica_OC01a_signed.pdf"*). Requisito **rispettato**.

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti**

La scelta del tipo di aerogeneratore è coerente con questo requisito (*Fonte: Elaborato "AD33F88_StudioFattibilitaAmbientale_SIA01_signed.pdf"*). Requisito **rispettato**.

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale**

Relativamente ai vigneti presenti nelle aree di cantiere gli stessi saranno espantati e reimpiantati in corrispondenza delle stesse aree o in quelle limitrofe. Le piante di olivo espantate saranno messe a dimora in siti temporanei e successivamente reimpiantate definitivamente nei siti originali o in prossimità di essi. Gli impatti sulle coltivazioni risulteranno, pertanto, temporanei e reversibili al termine dei lavori. Nella fase di esercizio dell'impianto, la sottrazione di terreno coltivabile risulterà complessivamente di ridotta estensione, pari a circa di 1,54 ha (*Fonte: Elaborato "AD33F88_RelazionePedoAgronomica_BIO07_signed.pdf"*). Requisito **rispettato**.

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina**

Il proponente prevede tale soluzione (*Fonte: Elaborato "AD33F88-RelazioneTecnica-OC01a-signed.pdf"*). Requisito **rispettato**.

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna**

Il proponente indica l'applicazione di tale accorgimento (*Fonte: Elaborato "AD33F88-StudioFattibilitaAmbientale_SIA01_signed.pdf"*). Requisito **rispettato**.

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate**

Le soluzioni adottate in progetto risultano coerenti e rispettano i dettami normativi (*Fonte: Elaborato "Relazione campi elettrici e magnetici - AD33F88_ImpiantiDiUtenza_OEL03_signed.pdf"*). Requisito **rispettato**.

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

Nell'Elaborato "*AD33F88-StudioFattibilitaAmbientale_SIA01_signed.pdf*" il proponente relaziona sugli accorgimenti che metterà in atto, coerenti per ridurre e mitigare questo tipo di impatto durante le fasi di cantiere. Requisito **rispettato**.

➤ **Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica**

In merito alle interferenze elettromagnetiche il proponente allega l'Elaborato tecnico "*Relazione sui campi elettromagnetici - calcolo DPA - CZ7X8F6_DocumentazioneSpecialistica_R21.SErev.03.pdf*" da cui si rilevano i dati conclusivi dell'analisi che risultano coerenti con i requisiti previsti dalle normative di riferimento in vigore. Requisito **rispettato**.

In merito agli impatti acustici, il progetto del parco eolico ed i ricettori considerati ricadono all'interno del territorio dei comuni di Campi Salentina (LE), Novoli (LE), Carmiano (LE), Veglie (LE), Salice Salentino (LE). Tutti i Comuni interessati dal progetto ad oggi non hanno redatto la propria Carta della zonizzazione acustica; quindi, si è tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 8, comma 1 del D.P.C.M 14/11/97. Il proponente allega l'Elaborato "*Valutazione Impatto Acustico - AD33F88-DocumentazioneSpecialistica-SIA15_signed.pdf*" redatto da Tecnico competente. La Relazione contiene la valutazione previsionale di impatto acustico che è stata condotta attraverso la caratterizzazione acustica *ante operam* diretta alla misura del rumore residuo e la stima previsionale dei livelli sonori che si avranno dopo la realizzazione dell'impianto eolico e del sistema di accumulo. Vengono identificati n.16 Ricettori classificati sensibili più vicini agli aerogeneratori con distanze che vanno da 246,5 m a 516,3 m (*Fonte: Elaborato "Valutazione Impatto Acustico - AD33F88-DocumentazioneSpecialistica-SIA15-signed.pdf" Tabella 12 – Elenco ricettori eolico-pag. 30*). L'analisi è stata effettuata sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Il proponente conclude che l'impatto acustico generato dall'impianto eolico sarà tale da rispettare, per il periodo diurno e per quello notturno, i limiti di emissione di cui alla Classe III in cui si è ipotizzato, in via cautelativa, possano rientrare le aree intorno al progetto in una futura Zonizzazione Acustica. Inoltre, dichiara che al fine di contenere le emissioni sonore l'aerogeneratore CS02 dovrà funzionare, nelle ore notturne (6-22) e qualora la velocità del vento risulti maggiore di 8 m/s con direzione del vento nord/est, con i livelli di potenza sonora relativi al funzionamento "Sound Optimized Mode SO2 (Blades with serrated trailing edge)".

Si evidenzia, quindi, che in esercizio ordinario risultano superati il limite di emissione notturno ed il limite differenziale notturno presso il ricettore catastale **R29**. Secondo lo scrivente, poiché l'analisi si basa su ipotesi di funzionamento a valori di rotazione di regime delle pale, pari al massimo a 8 m/s, e non in condizioni di velocità superiori ovvero fino a 16 m/s considerati i valori di ventosità dichiarati, il requisito non può ritenersi soddisfatto per l'aerogeneratore CS02.

Requisito **non rispettato**

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati**

Il tipo di aerogeneratore individuato in progetto rispetta questi requisiti (*Fonte: Elaborato "AD33F88-StudioFattibilitaAmbientale_SIA01_signed.pdf"*). Requisito **rispettato**.

- **Utilizzare linee interrato con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente**

Il proponente allega l'Elaborato "*Relazione sui campi elettromagnetici - calcolo DPA - CZ7X8F6-DocumentazioneSpecialistica-R21.SErev.03.pdf*" in cui relaziona sui lavori di posa dei cavidotti e le modalità nel rispetto dei disciplinari conformi alle norme di riferimento. Requisito **rispettato**.

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze**

In merito il proponente allega l'Elaborato "Valutazione Interferenze al Volo - AD33F88-Documentazione Specialistica-SO01-signed.pdf". La valutazione delle possibili interferenze con le Building Restricted Areas è stata effettuata con il supporto dell'utility di pre-analisi di ENAV: il risultato è che il progetto non interferisce con tali aree dotate di radioservizio, ma tutte le turbine ricadono all'interno del settore 5 dell'aeroporto di Brindisi di 155 m. Requisito **rispettato**.

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile**

La descrizione della tipologia delle Torri e degli aerogeneratori prevedono questa soluzione, la scelta impiantistica della tipologia delle torri contempla questa soluzione (Fonte: Elaborato "AD33F88-RelazioneTecnica-OC01a-signed.pdf"). Requisito **rispettato**.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative, munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

I fabbricati abitabili, censiti e dichiarati dal proponente, sono posti tutti a distanze superiori a 200 m (Fonte: Elaborato "Valutazione Impatto Acustico - AD33F88-DocumentazioneSpecialistica-SIA15-signed.pdf" - Tabella 12 Elenco ricettori eolico a pag. 30). Si può ritenere il Requisito **rispettato**.

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

La tipologia delle Torri e gli aerogeneratori previsti in progetto prevede l'altezza complessiva degli aerogeneratori di 200 metri e di conseguenza, la distanza minima richiesta da un centro abitato è $6 \times 200 \text{ m} = 1.200 \text{ metri}$, ovvero **1,2 km**. Il proponente non relaziona in nessun elaborato in merito alle distanze degli aerogeneratori dai centri abitati, né fornisce una mappatura grafica. In istruttoria emerge che l'aerogeneratore CS03 dista **761,50 m** dalla periferia del comune di Carmiano (LE) e l'aerogeneratore CS05 dista **952,20 m** dalla periferia del comune di Carmiano (LE). Requisito **non rispettato**.

➤ **Rischio incidenti**

Al fine di ridurre il rischio di incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il proponente non relaziona in nessun elaborato in merito alle distanze degli aerogeneratori rispetto alla viabilità primaria. In istruttoria emerge che, rispetto alle Strade Provinciali prospicienti al parco eolico, le distanze sono superiori alla misura dell'altezza massima di 200 m. Requisito **rispettato**.

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

L'Elaborato "Studio della gittata degli elementi rotanti - AD33F88-Documentazione Specialistica-SIA12-signed.pdf", riporta un'analisi della gittata massima associata alla rottura della intera pala e alla rottura di frammenti di pala di 10 m e 5 m. In merito il proponente precisa che poiché il distacco della pala è un evento più probabile del distacco di un frammento, essendo il punto di attacco al mozzo un potenziale punto critico, si procederà a una trattazione semplificata per il distacco dell'intera pala per operare a vantaggio di sicurezza mentre per il distacco dei frammenti della pala si procederà considerando la resistenza dell'aria. L'analisi proposta utilizza come input una velocità di rotazione del rotore 12,1 rpm e le dimensioni strutturali dell'aerogeneratore ma non è presente nessun elaborato di calcolo né un tabulato di risultati di gittata per i vari angoli di rotazione. Il proponente, quindi, fornisce esclusivamente i risultati delle gittate ritenute massime:

- pala intera con angolo 18° D= 185,40 m;
- frammento 10 m con angolo 11° D= 249,70 m;
- frammento 5 m con angolo 0° D= 264,21 m.

Quindi conclude che nel raggio di pericolo della Gittata massima del frammento di 5 m non ricade alcun recettore ritenuto sensibile.




Figura 11 - (Fonte: Elaborato "Individuazione dei Ricettori - AD33F88_ElaboratoGrafico_SIA07_signed.pdf")

A tal riguardo si rileva che il calcolo riferito al frammento di 5 m (inteso come raggio di pericolo), è stato effettuato con un coefficiente di rallentamento del moto dovuto all'attrito fluidodinamico dell'aria. Tale approccio non è cautelativo in termini di sicurezza, infatti, se non si considerassero rallentamenti di attrito, il raggio di pericolo sarebbe più esteso.

Inoltre, i ricettori identificati e classificati sensibili più vicini agli aerogeneratori con distanze che vanno da **246,5 m** a **516,3 m** (Fonte: Elaborato "Valutazione Impatto Acustico - AD33F88-DocumentazioneSpecialistica-SIA15-signed.pdf" Tabella 12 – Elenco ricettori eolico-pag. 30) rientrano tutti nel raggio di pericolo della coerente Gittata massima da rottura di frammenti.

Infine, si evidenzia che dalle seguenti Strade Provinciali le distanze degli aerogeneratori più vicini sono: **SP14**: (CS03) dista **534,30 m**, (CS07) dista **463,50 m**; **SP15**: (CS06) dista **575,70 m**, (CS01) dista **277,30 m**, (CS04) dista **651,50 m**; **SP120**: CS04) dista **640,40 m**, CS01) dista **391,90 m**, CS05) dista **333,00 m**. Queste distanze rientrano potenzialmente in un raggio di pericolo da Gittata massima da rottura di frammenti di pala. Nello stesso raggio di pericolo rientrano in numero significativo i fabbricati dichiarati sensibili dal proponente.

Requisito **non verificato** ai fini della sicurezza da incidenti.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (*produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali*) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo,

gli aerogeneratori che costituiscono l'impianto eolico, ricadono esclusivamente in aree interessate da un uso del suolo principalmente agricolo. All'interno della relazione Pedo agronomica (*nome file: AD33F88_RelazionePedoAgronomica_BIO07_signed.pdf*) il Proponente afferma che "la sottrazione di terreno coltivabile, causata dalla realizzazione dei WTG e delle relative piazzole di esercizio, sarà pari a circa 1,54 ha, sulla restante superficie non ci saranno limitazioni all'effettuazione delle operazioni colturali necessarie allo svolgimento delle attività agricole, in quanto le fondazioni saranno posizionate almeno 1,0 m al disotto del piano di campagna, garantendo almeno 1,0 m di franco di coltivazione; tutti i cavidotti saranno interrati (profondità minima 1,5 m) e seguiranno la viabilità; i tratti di nuova viabilità di accesso comporteranno la sottrazione di circa 0,56 ha terreno coltivabile; i cavidotti interrati saranno realizzati prevalentemente lungo la viabilità e in fase di cantiere si provvederà a proteggere le piante arboree presenti ai margini dei tracciati". Il Proponente afferma che le specie arboree più comuni riscontrate in sede di sopralluogo nell'area sono piante di *Pino d'Aleppo*, di *Eucalipto* e di *Cipresso*, derivanti da impianti artificiali operati negli anni passati lungo i confini degli appezzamenti. L'oliveto è presente in maniera continua su quasi tutto l'areale interessato dal progetto, con una copertura uniforme su buona parte del territorio. L'analisi della *Carta della Natura ISPRA* conferma l'uso del suolo rilevato sul campo, che è caratterizzato come già detto in precedenza da vigneto, oliveto, seminativo asciutto e irriguo, incolto e/o pascolo.




Figura 12 – Carta dell'Uso del Suolo – CORINE 2018 - WTG dell'impianto eolico e opere di connessione (in rosso) e limite area indagine agronomica (in blu) fonte: AD33F88_RelazionePedoAgronomica_BIO07_signed.pdf

Gli olivi presenti nelle aree direttamente interessate dai lavori, stimati dal Proponente in numero pari a 203, saranno espianati, messi a dimora in siti temporanei e successivamente reimpiantati definitivamente nei siti originali o in prossimità di essi (cfr. *Relazione Espianto e Reimpianto Ulivi nome file: AD33F88_DocumentazioneSpecialistica_BIO09_signed.pdf*). Per quanto riguarda il vigneto presente, il Proponente prevede di espianare una superficie di circa 0,7 ha, nell'area di realizzazione del WTG5 e di reimpiantare un nuovo vigneto in un'area limitrofa.

Dalla verifica effettuata sul portale emergenza Xylella della Regione Puglia (cfr. http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura/Elenchi/Particelle%20catastali) risulta che l'area dell'impianto, ricade integralmente in una *Zona Infetta Xylella Fastidiosa sub. pauca*.

Come affermato dal Proponente, nel caso di rimozione delle piante che risultino infette, si provvederà al reimpianto di cultivar di ulivi resistenti quali il *Leccino* e la *FS-17* al fine di ripristinare il potenziale produttivo danneggiato dalla fitopatia. A tal proposito si evidenzia che la norma principale che regola il reimpianto di ulivi nelle aree infette da *Xylella* in Puglia è il Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 10 maggio 2019, n. 41, intitolato "*Misure urgenti per la rigenerazione del settore olivicolo pugliese colpito da Xylella fastidiosa*". Con Determinazione del Servizio Fitosanitario della Regione Puglia n. 75 del 03.08.2021 - Reg. (UE) 2020/1201 – Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201 "*Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette*", (cfr. <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/-/xylella-autorizzato-l-impianto-di-specie-immuni-tolleranti-o-resistenti-nella-zona-infetta>) è stato autorizzato, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201, l'impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilità alla *Xylella fastidiosa* nelle zone infette ad esclusione della zona di 5 km dalla zona infetta di cui alla D.D.S. n.69 del 27/07/2021 (indicata come "*zona di contenimento*") in cui si applicano le misure di contenimento (cfr. <https://press.regione.puglia.it/-/xylella-fastidiosa-aggiornata-la-zona-di-contenimento>). In particolare, le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17 del Regolamento UE 2020/1201, prevedono che venga abbattuto solo l'albero infetto e non le piante sane nel raggio di 50 metri dalla pianta infetta.

Si osserva che le varietà della cultivar di ulivo *Leccino* e la *FS-17* indicate dal Proponente per il reimpianto, risultano tra le specie autorizzate con accertate evidenze scientifiche di resistenza e tolleranza alla *Xylella*.

Come si apprende da quanto dichiarato dal Proponente nella *Relazione degli elementi del paesaggio agrario* (nome file: *AD33F88_RelazionePaesaggioAgrario_BIO08_signed.pdf*): "*nell'area interessata dall'impianto, in una fascia estesa almeno per 500 m distribuita uniformemente intorno ad ogni WTG in progetto e alla future Stazione Utente e BESS sono stati effettuati dei sopralluoghi per verificare la presenza di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario quali: alberi monumentali (rilevanti per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica), alberature (sia stradali che poderali), muretti a secco. A seguito di detti sopralluoghi è stata rilevata la sola presenza di alcuni alberi e alberature. Le realizzazioni degli aerogeneratori, della stazione SUE, del BESS e della stazione RTN non interferiranno con le alberature.*"

Da un'indagine cartografica effettuata sul portale di Consultazione della Mappa dei Vini della Regione Puglia (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>) si rileva che le aree contraddistinte dal codice 221 - *vigneti*, potrebbero concorrere alla produzione di vini I.G.T. (*Puglia e Salento*).

Dalla verifica effettuata sul portale dei Parchi e delle Aree protette della Regione Puglia (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>), non si riscontra, all'interno delle particelle interessate dagli aerogeneratori in progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia*".

Punto 16.5:

Il progetto prevede alcune misure di mitigazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo d'integrazione nel territorio, di riduzione al minimo degli impatti e, nella migliore delle ipotesi, di eliminazione totale. All'interno dello studio di impatto ambientale (nome file: *AD33F88_StudioFattibilitaAmbientale_SIA01_signed.pdf*) sono riportate le misure di mitigazione, previste dal Proponente per ogni componente ambientale analizzata:

- **Atmosfera:** al fine di contenere le polveri e le emissioni da cantiere, durante le fasi operative, saranno adottate tecniche di nebulizzazione per abbattere le polveri nelle giornate ventose o secche. Verrà inoltre ottimizzato l'uso dei mezzi per ridurre rumori, vibrazioni ed emissioni inquinanti. Si provvederà inoltre alla copertura dei carichi nei cassoni dei mezzi di trasporto e alla pulizia ad umido degli pneumatici dei veicoli. Tutti i mezzi impiegati dovranno essere conformi alla Direttiva 2000/14/CE, regolarmente mantenuti e utilizzati con accorgimenti per minimizzare le emissioni sonore e inquinanti (es. *motori spenti in sosta, lubrificazione periodica*).
- **Ambiente idrico:** per prevenire le contaminazioni accidentali, saranno attivate misure preventive contro il rischio di sversamenti accidentali di sostanze pericolose. In fase di esercizio, la gestione delle sostanze chimiche avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale. Per limitare

l'interferenza con il deflusso idrico superficiale, il progetto prevede opportuni sistemi di regimentazione delle acque meteoriche lateralmente alle strade di nuova realizzazione. In corrispondenza degli attraversamenti con il reticolo idrografico, il cavidotto verrà posato mediante TOC al disotto dell'alveo.

- **Suolo e Sottosuolo:** i materiali derivanti dagli scavi saranno, ove possibile, riutilizzati in loco previo accertamento dei requisiti ambientali, limitando il ricorso allo smaltimento esterno. Per limitare l'erosione e preservare l'assetto morfologico esistente, si prevedono opportuni sistemi di regimentazione delle acque meteoriche. Nei punti in cui si formeranno scarpate alte più di 2 metri, si prevedono opere di sostegno di ingegneria naturalistica (es. *geostuoie rinaturalizzate con specie autoctone*) come descritto dal Proponente all'interno della relazione relativa agli interventi di mitigazione con opere di ingegneria naturalistica (*nome file: AD33F88_DocumentazioneSpecialistica_SIA22_signed.pdf*). I rifiuti prodotti, soprattutto durante la manutenzione dell'impianto, saranno gestiti secondo la normativa vigente, privilegiando il recupero. Le ditte appaltatrici saranno soggette a controlli da parte del Proponente.
- **Flora e Fauna:** il ripristino delle zone di cantiere avverrà utilizzando materiali terrosi autoctoni, e la presenza di una buona ventilazione favorirà rapidamente la ricrescita della vegetazione erbacea danneggiata, permettendo la ripresa delle attività agricole nelle aree coinvolte. Durante la fase di dismissione, sarà previsto un intervento di ripristino vegetazionale, accompagnato da azioni compensative per mitigare i danni, come il miglioramento delle aree circostanti con l'introduzione di impianti coltivi tipici della zona, come uliveti, vigneti, e altre colture tradizionali. Le misure per la tutela dell'avifauna prevedono l'adozione di tecnologie per aumentare la visibilità delle pale (es. *vernici UV, bande colorate*). Le turbine saranno selezionate tra quelle con i più bassi regimi di giri/min disponibili sul mercato, determinando diversi benefici: si riduce l'impatto acustico; si rendono gli organi rotanti più facilmente percepibili ed evitabili dall'avifauna; si riduce la distanza raggiunta dalla pala o da un suo frammento in caso di rottura accidentale; si riducono i fastidi percettivi sul paesaggio. Il Proponente afferma inoltre, che la disposizione delle sette turbine è stata progettata in modo da non favorire l'effetto selva lasciando corridoi per il transito faunistico;
- **Paesaggio:** il progetto genera un impatto negativo sulla componente ambientale del paesaggio in quanto interferisce in maniera rilevante sulla percezione dei luoghi. Il Proponente afferma che detto impatto è però di natura reversibile in quanto le opere non sono permanenti, e, sebbene sia molto rilevante, genera una qualità visiva molto bassa per via della presenza di recettori che sono costituiti da ruderi e opifici. Le mitigazioni su tale componente sono previste dal progetto perlopiù in fase di realizzazione dell'impianto: le attività di scavo e di riporto determinano modifiche morfologiche locali al territorio, con conseguente impatto sulle visuali paesaggistiche a breve distanza. Il Proponente afferma che, durante la fase di esercizio, con l'installazione di geostuoie e il successivo rinverdimento dei fronti di scavo, l'impatto visivo delle attività di scavo sul paesaggio si ridurrà considerevolmente, tendendo a scomparire a distanze superiori a 1 km.

L'area, da un'indagine cartografica, risulta contraddistinta da un valore ecologico basso (cfr. *Linee Guida ISPRA* <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>).

CONCLUSIONI

L'impianto **eolico** in oggetto, denominato "La Salentina", è costituito da **7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW**, per una **potenza complessiva di 43,4 MW**, oltre ad un **impianto di accumulo da 9 MW**, da realizzarsi nei **comuni di Campi Salentina (LE), Novoli (LE) e Carmiano (LE)**, incluse le relative opere di connessione alla RTN che interessano anche i **comuni di Salice Salentino (LE), Veglie (LE), Guagnano (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR)**.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. Gli aerogeneratori, con relativa piazzola e strada di accesso, insistono su aree classificate come **Zona Agricola E**.

2. Gli aerogeneratori **CS01, CS03, CS04, CS05, CS06, CS07** ricadono in aree indicate come **IDONEE** ai sensi dell'art.20 co.8. del D.lgs. n.199/2021, mentre l'aerogeneratore **CS02 NON** ricade in aree indicate come **IDONEE** ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater), nello specifico:
 - ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0381**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 19/11/1986 "*CHIESA E CONVENTO MARIA DELLA VISITAZIONE*"
 - ricade nella fascia di rispetto del Vincoli Architettonico (**ARK0345**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 31/01/1981 "*CONVENTO E CHIESA DEI FRANCESCANI*";
 - ricade nella fascia di rispetto del Vincoli Architettonico (**ARK0681**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 31/01/1981 "*CRIPTA DELLA FAVANA*";
 - ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0358**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 27/11/1999 "*EX PROPRIETA` DEL BALZO*";
3. L'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
4. L'impianto **non è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, l'area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è classificata come superficie agricola ed è caratterizzata dai codici **2111 - seminativi semplici in aree non irrigue, 223 - uliveti e 221 – vigneti**, secondo il progetto europeo *Corine Land Cover*.
5. **Non è rispettata** la distanza minima tra parchi eolici in quanto nel raggio di 50 volte l'altezza degli aerogeneratori (10 km) sono presenti impianti esistenti, autorizzati ed con iter in corso di autorizzazione.
6. **Non è rispettata** la distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare.
7. In istruttoria emerge che gli aerogeneratori CS03 e CS05 hanno **distanze** dal centro abitato di Carmiano (LE) **inferiori** a quella minima stabilita di 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore di 1.200,00 m.
8. **Non è rispettato** il criterio che garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza e il rischio di incidenti.